COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEZIONE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzieri Roberto

DETERMINAZIONE N. 3112 DEL 13/09/2024

OGGETTO: RETTIFICA E CONTESTUALE INTEGRAZIONE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA A SANATORIA, EX LEGGE 47/1985 (CD. 1° CONDONO EDILIZIO) N. 28, RILASCIATA IN DATA 13/03/2015, PRESENTATA IN DATA 28/03/1986, RIF. PROT. 7703 DEL 02/05/1986, UT_1986/2182, RELATIVA AL FABBRICATO SITO A ROVIGO, IN CORSO DEL POPOLO, N. 239, CENSITO AL CATASTO TERRENI. SEZ. A, F. 19, MAPPALE 149

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 43 dell'11/11/2022 con il quale é stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore "*Urbanistica, Edilizia Privata, Suap, Commercio e Attività Produttive*", a seguito dell'adozione della deliberazione di G.C. n. 48 del 04/03/2021, di approvazione della Macrostruttura dell'Ente;

VISTE le domande assunte al protocollo dell'Ente con il n. 90985 del 06/12/2023 (relativamente al Mapp. 149 sub 15 - 16 - 17 graffato al Mapp. 937 sub 7 e Mapp. 149 sub 1-bene comune non censibile), n. 35190 del 02/05/2024 (relativamente al Mapp. 149 sub 5 e sub 1-bene comune non censibile), n. 63869 del 20/08/2024 (relativamente al Mapp. 149 sub 4) e le integrazioni (prot. 91445 del 07/12/2023, n. 8683 dell'1/02/2024, n. 17063 dell'1/03/2024, n. 36483 del 07/05/2024, n. 39398 del 16/05/2024, n. 40384 del 20/05/2024, n. 43926 del 31/05/2024, n. 44443 del 04/06/2024 e n. 65612 del 28/08/2024), presentate dalle proprietà indicate nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento, di rettifica ed integrazione della Concessione Edilizia a Sanatoria ex legge 47/1985 (cd. 1° Condono Edilizio) n. 28 del 13/03/2015, presentata in data 28/03/1986, rif. prot. 7703 del 02/05/1986, UT_1986/2182, relativa al fabbricato sito a Rovigo, in Corso del Popolo, n. 239, censito al Catasto Terreni, Sez A, F. 19, mapp. 149, P.R.G.: Zona Centro Storico capoluogo (attuale), zona di P.R.G. all'epoca della domanda: Zona Centro Antico;

VISTO che alle citate domande sono allegati i seguenti documenti:
1. rif. istanza prot. 90985/2023: due marche da bollo di € 16,00 cadauna (una relativa all'istanza n. Id. 01201984653879 del 30/11/2023 ed una relativa al rilascio della rettifica n. Id. 01201984653880 del 30/11/2023), ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, incarico al tecnico e copia C.I. della

proprietà e del tecnico, relazione tecnico-illustrativa (Tav. A) a firma del geom. Bergo Andrea, tavole: TAV. 1 (Titoli edilizi autorizzati), TAV. 2 (Documentazione Catastale), TAV. 3 (Planimetria Generale), TAV. 4 (Stato Autorizzato-L.E. 1119/1960), TAV. 5 (Stato Autorizzato-L.E. 1119/1960-NullaOstaSoprintendenza), TAV. 6 (Stato di Rettifica), TAV. 7 (Tavola Comparativa), TAV. 8 (Calcolo Superfici e Volumi), TAV. B (documentazione fotografica), TAV. B.BIS (integrazione documentazione fotografica), perizia asseverata, ecc.;
2. rif. istanza prot. 35190 del 02/05/2024: una marca da bollo di € 16,00 relativa all'istanza n. Id. 01230667424305 del 20/02/2024, ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, incarico al tecnico e copia C.I. della proprietà e del tecnico, relazione tecnico-illustrativa a firma del geom. Targa Federico, TAV. UNICA, Documentazione fotografica, ecc., dichiarazione strutture, ecc.;
3. rif. istanza prot. 63869 del 20/08/2024: dichiarazione bollo € 16,00, ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, incarico al tecnico e copia C.I., ecc.;

ATTESO che, da verifiche d'ufficio, sono presenti le seguenti pratiche edilizie per l'edificio *de quo* (prima degli anni '60 sull'area era presente un fabbricato più piccolo che è stato completamente demolito con la pratica UT_1960/0116 – Licenza Edilizia prot. 2984 del 22/02/1960):

- UT_1960/1119: Licenza Edilizia prot. 16631 rilasciata in data 05/12/1960 per *"Costruire un fabbricato in Corso del Popolo ai mappali n. 412 e 149 del foglio 19, di piani 7 oltre il piano interrato e terrazza, per complessivi vani principali n. 30 ad uso abitazione, 5 ad uso diverso e vani accessori n. 75".*

 A) Nel fascicolo della citata pratica sono presenti due elaborati grafici:
 - un primo elaborato, in scala 1:100, è timbrato sia dalla Soprintendenza (nulla osta prot. 7018 del 15/11/1960) sia dal Comune (Licenza edilizia prot. 16631 del 05/12/1960). Nel disegno, molto scarno, non è rappresentata alcuna sezione, ma solo il prospetto su Corso del Popolo con l'indicazione delle altezze dei piani, per un'altezza totale di m 22,30, misurata all'estradosso dell'ultimo piano abitabile, escludendo il piano terrazza;
 - un secondo elaborato, in scala 1:50 è molto più dettagliato del precedente, con il solo timbro di rilascio del Comune. In questo caso, la somma delle altezze indicate nel prospetto è pari a 24,00 m (all'estradosso dell'ultimo piano abitabile), mentre in sezione è indicata un'altezza massima fuori terra (misurata all'estradosso del solaio di copertura) pari a 26,40 m;
 - pertanto, alla luce delle prescrizioni speciali riportate nella licenza, l'altezza autorizzata (escluso il piano terrazza) da considerare nello stato legittimo è di 22,30 m;

B) nel fascicolo della pratica è conservata una comunicazione di sospensione dei lavori, notificata alla proprietà in data 21/07/1961 a seguito di sopralluogo effettuato dell'U.T.C., nel quale veniva rilevata *"un'altezza superiore a quella approvata di ml 1,15"*;

- UT_1962/0214_AGI: Autorizzazione di abitabilità prot. 14167 rilasciata in data 15/10/1962;
- UT_1982/1216: Concessione Edilizia n. 28 del 20/01/1983 per *"Modifiche interne con ricavo di un servizio igienico"* (riguarda il solo locale al piano terra);
- UT_1983/0863_AGI: Certificato d'uso prot. 7545 del 22/06/1983 (riguarda il solo locale al piano terra);
- UT_1986/2182: Condono edilizio n. 28 del 13/03/2015, presentato in data 28/03/1986, rif. prot. 7703 del 02/05/1986, ad oggetto "*Ristrutturazione al piano primo per ricavo di n. 3 uffici*";
- sucessivamente all'istanza di Condono di cui sopra sono state presentate le seguenti pratiche:

- UT_2008/0423: Denuncia Inizio Attività, prot. 20296 dell'11/04/2008, per modifica alla distribuzione per adeguamento alle prescrizioni antincendio;
- UT_2011/0563: istanza di Permesso di Costruire in accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/2001, presentata con prot. 28546 del 12/05/2011 – NON RILASCIATO in seguito al parere non favorevole del Servizio Igiene Pubblica dell'AULSS 18 (prot. 34214 del 15/06/2011). L'U.T.C. notificava alla ditta il preavviso di diniego con prot. 51895 del 07/09/2011 ed il definitivo diniego con prot. 6009 del 04/02/2014;
- UT_2011/1960: istanza di Permesso di Costruire in accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/2001 – NON RILASCIATO atteso che la pratica non è integrata; infine la ditta ne ha chiesto l'archiviazione con prot. 6011/2014;
- UT_2014/0001_AB: a seguito delle due pratiche precedenti è stato dato avvio al procedimento per opere eseguite in difformità dalla Licenza Edilizia UT_1960/1119 ex art. 34, co. 1, del D.P.R. 380/2001. Nella comunicazione viene riportato "*si rileva che i piani secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo presentano delle parziali difformità alla Licenza Edilizia prot. 16331/1960 – UT 1960/1119, come da allegate planimetrie*". E' seguita l'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 185/2014/OD del 07/04/2014; in data 30/05/2014, con nota prot. 28201, la ditta proprietaria all'epoca ha comunicato di aver ottemperato all'ordinanza. A seguito del sopralluogo di Polizia Locale, il cui esito di avvenuta ottemperanza è pervenuto in data 06/06/2014 con prot. 29632, in data 12/06/2014 è stata comunicata la conclusione del procedimento con prot. 30370;
- UT_2014/1008: D.I.A. prot. 42145 del 07/08/2014 per ristrutturazione edilizia (modifiche interne, adeguamento impiantistico e realizzazione impianto fotovoltaico);
- UT_2015/0050: Permesso di Costruire n. 83 del 24/06/2015 (domanda prot. 4892 del 29/01/2015) per "*Variante in corso d'opera a UT 2014/1008 – ristrutturazione edilizia con ampliamento piano casa ex L.R. 32/2013*". L'ampliamento riguardava un aumento di altezza pari a + 60 cm dei locali e della terrazza coperta al settimo piano, che presentavano un'altezza rilevata di 2,40 m. L'ampliamento era richiesto per consentire il cambio di utilizzo da locali accessori a locale bar, adeguando l'altezza utile ai 3,00 m, richiesti dalla normativa;
- UT_2015/0430: Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata prot. 23758 del 05/05/2015 per "*Opere interne con accorpamento di n. 3 uffici direzionali*";
- UT_2015/1408: Segnalazione Certificata di Inizio Attività, prot. 63588 del 19/11/2015, per "*Variante in corso d'opera alla DIA - UT_2014/1008 e PdC UT_2015/0050 per rettifica altezza fabbricato*". Con questa pratica per la prima volta viene evidenziata la difformità di altezza oggetto della presente rettifica;
- UT_2016/0781: DIA alternativa al Permesso di Costruire, prot. 36169 del 28/06/2016, per "*Variante n. 3 in corso d'opera alla DIA UT_2014/1008, CILA UT_2015/430, PdC UT_2015/0050, SCIA UT_2015/1408 con parziale cambio d'uso da direzionale a commerciale (piano primo)*";
- UT_2018/0425: SCIA Alternativa al Permesso di Costruire, prot. 26278 del 30/04/2018, per "*Opere di ristrutturazione del locale ristorante al piano terra e modifica della vetrina*". La pratica riguarda il solo locale a piano terra. A conclusione della pratica venne presentata la Segnalazione Certificata per l'Agibilità in data 31/10/2018;

PRESO ATTO che il Condono Edilizio ex legge 47/1985, UT_1986/2182, riguarda il solo piano primo ed era costituito da 3 modelli D (tipologia 4 – 2° periodo), dovendo sanare la ristrutturazione edilizia per ricavo di n. 3 unità immobiliari ad uso direzionale è stata rilasciata la Concessione Edilizia a Sanatoria in data 13/03/2015, n. 28;

CONSIDERATO che i tecnici incaricati dalle attuali proprietà, a seguito di verifica degli atti e dal rilievo, hanno riscontrato errori/incongruenze/mancate rappresentazioni tra lo stato autorizzato con Licenza Edilizia prot. 16631 rilasciata in data 05/12/1960 e quanto rappresentato nella

Concessione Edilizia a Sanatoria ex legge 47/1985 (cd. 1° Condono Edilizio) n. 28 del 13/03/2015, presentata in data 28/03/1986, rif. prot. 7703 del 02/05/1986, UT_1986/2182;

PRESO ATTO dell'istruttoria del Responsabile del Procedimento sull'istanza di rettifica che ha accertato quanto segue:

*"**1) rif. proprietà F. 19, Mapp. 149 sub 15 - 16 - 17 graffato al Mapp. 937 sub 7 e Mapp. 149 sub 1-bene comune non censibile:***

- *Parti comuni (altezza complessiva, altezze utili dei piani e posizionamento del vano scala condominiale;*

- Sono oggetto di rettifica:

***a)** il posizionamento del vano scala comune, che interessa tutti i piani ed era stato considerato invariato negli elaborati di condono. Dalla verifica dei precedenti edilizi eseguita dai tecnici incaricati dalla nuova proprietà, è emerso che il vano scala è stato traslato di circa 15 cm e presenta un'altezza utile difforme rispetto allo stato autorizzato con Licenza Edilizia UT 1960/1119;*
***b)** l'altezza utile del piano primo, autorizzata di 3,05 m e indicata erroneamente di 2,95 m nell'elaborato in atti allegato al condono, è stata rilevata pari a 3,15 m (misurata sulle strutture), interessando, di conseguenza, anche le unità immobiliari dei piani superiori;*

- ***Sono oggetto di integrazione le seguenti difformità:***

***c)** l'altezza utile degli altri piani e l'altezza complessiva del fabbricato. La maggiore altezza del piano primo rispetto allo stato autorizzato comporta una traslazione del solaio interpiano, interessando le unità immobiliari dei piani superiori. Pertanto, anche se la domanda di condono iniziale riguardava solo le unità immobiliari al piano primo, sarebbero dovute essere oggetto di sanatoria anche il vano scala comune (che, come già richiamato in precedenza, risulta traslato), nonché le altezze utili degli altri piani, gli spessori dei solai e l'altezza complessiva del fabbricato. Con riferimento all'altezza utile dei singoli piani e agli spessori dei solai, nello stato autorizzato approvato dalla soprintendenza venivano indicate altezze utili pari a 2,75 m e solai con spessore di 25 cm nei piani 2-3-4-5, mentre il piano sesto presentava un'altezza utile di 2,70 m e l'ultimo solaio (terrazza) era indicato con spessore di 50 cm. Nello stato realizzato risultano invece altezze utili di 2,95 m al piano secondo, di 2,90 al piano terzo, di 2,85 m ai piani 4-5-6 e di 2,40 al piano settimo (terrazza coperta), aumentati successivamente a 3,00 m con la pratica UT 2015/0050 (Piano Casa). I solai presentano uno spessore di 35 cm, tranne quello tra piano terra e primo (30 cm) e quelli dei piani sesto e settimo, rispettivamente di 60 cm e 50 cm.*

Con riferimento all'altezza totale, nell'elaborato allegato alla Licenza Edilizia U.T. 1960/1119 (approvato dalla Soprintendenza) era indicata un'altezza complessiva di 22,30 m, mentre lo stato realizzato alla data del 01/10/1983 presentava un'altezza complessiva pari a 26,60 m, con un incremento di altezza totale di +4,30 m. Come già sottolineato, l'edificio è stato oggetto di un successivo intervento di ampliamento in sopraelevazione, con il quale l'altezza dell'ultimo piano è stata aumentata di 60 cm per un totale di 27,20 m, misurati all'estradosso dell'ultimo solaio.

***d)** Ristrutturazione del piano interrato:*

il piano interrato è stato realizzato con altezza di 1,95 m (a fronte di un'altezza autorizzata pari a 2,00 m) e con modifiche alla distribuzione interna, tra cui la conformazione e il posizionamento del vano scala. Si precisa che nello stato autorizzato non era rappresentata la suddivisione interna degli spazi e che la superficie di pavimento prevista era maggiore di quella effettivamente realizzata (parte dell'interrato è oggi occupata dal sedime del fabbricato, non accessibile). Anche in questo caso, le planimetrie catastali del 1962 rispecchiano lo stato realizzato.
***e)** ampliamento e diverso sviluppo in pianta del fabbricato (piano primo):*

la parte sul retro del fabbricato presenta un diverso sviluppo in pianta. In particolare le pareti perimetrali, rappresentate tra loro ortogonali nello stato autorizzato, sono state realizzate fuori squadro e con ampliamenti di superficie che interessano 3 vani ubicati sul lato nord-est. Si precisa che, ai fini del calcolo dell'oblazione, detti ampliamenti sono stati considerati in termini di aumento di volume complessivo, calcolato per differenza tra lo stato autorizzato e lo stato realizzato alla data del 01/10/1983 (cfr. tavola 8). Gli altri piani presentano invece una sagoma in pianta sostanzialmente conforme allo stato autorizzato, con un lieve ampliamento valutato, come per il piano primo, in termini di aumento di cubatura".

*"**2) rif. proprietà F. 19, Mappale 149 sub 5 e sub sub 1-bene comune non censibile:***

- Sono oggetto di integrazione le seguenti difformità:

***f)** Ampliamento al piano terra:*

Al piano terra, in corso d'opera sono stati realizzati locali in ampliamento ad uso cucina, wc e accessori non autorizzati nel progetto iniziale, ma correttamente rappresentati nelle planimetrie catastali datate 17/08/1962. Si precisa che detti locali hanno subito successive modifiche autorizzate con UT 1982/1216 e SCIA UT 2018/425 e che con l'integrazione al condono si intende sanare solo le superfici in ampliamento, mai regolarizzate.

***g)** Ristrutturazione piano terra:*

L'altezza utile del piano terra, realizzata pari a 3,45 m, è inferiore all'altezza autorizzata pari a 3,55 m. L'altezza attuale è la stessa indicata anche nelle planimetrie catastali del 1962.

***h)** Ristrutturazione del piano interrato:*

Come per la parte in proprietà ...(omissis), il piano interrato è stato realizzato con altezza di 1,95 m (a fronte di un'altezza autorizzata pari a 2,00 m) e con modifiche alla distribuzione interna, tra cui la conformazione e il posizionamento del vano scala. Si precisa che nello stato autorizzato non era rappresentata la suddivisione interna degli spazi e che la superficie di pavimento prevista era maggiore di quella effettivamente realizzata (parte dell'interrato è oggi occupato dal sedime del fabbricato, non accessibile). Anche in questo caso, le planimetrie catastali del 1962 rispecchiano lo stato realizzato";

*"**3) rif. proprietà F. 19, mappale 149 sub 4:** parte dell'interrato, oggetto della presente rettifica"*;

RILEVATO che la presente rettifica ha comportato il ricalcolo dell'oblazione, mentre non è dovuto il contributo di costruzione trattandosi di intervento ante 1967;

PRESO ATTO che le attuali proprietà hanno provveduto al pagamento del conguaglio dell'oblazione come determinato dal Responsabile del Procedimento, comprensivo degli interessi legali aggiornati;

RITENUTO, tanto premesso, evidenti gli errori/incongruenze/mancanze della proprietà/del tecnico dell'epoca nel presentare l'istanza di Condono Edilizio ex legge 47/1985, in data 28/03/1986, rif. prot. 7703 del 02/05/1986, UT_1986/2182, rilasciato il 13/03/2015 con il n. 28;

RITENUTO, pertanto, di rettificare ed integrare il Condono Edilizio, ex Legge 47/1985 (cd. 1° Condono Edilizio), presentato in data 28/03/1986, rif. prot. 7703 del 02/05/1986, UT_1986/2182, rilasciato il 13/03/2015 con il n. 28, relativo al fabbricato sito a Rovigo, in Corso del Popolo n. 239, censito al Catasto Terreni, Sez A, F. 19, mapp. 149, P.R.G.: Zona Centro Storico capoluogo (attuale), zona di P.R.G. all'epoca della domanda: Zona Centro Antico, come rappresentato:

1) rif. proprietà F. 19, Mapp. 149 sub 15 - 16 - 17 graffato al Mapp. 937 sub 7 e Mapp. 149 sub 1-bene comune non censibile, dal geom. Bergo Andrea nelle tavole: TAV. 1 (Titoli edilizi autorizzati), TAV. 2 (Documentazione Catastale), TAV. 3 (Planimetria Generale), TAV. 4 (Stato Autorizzato-L.E. 1119/1960), TAV. 5 (Stato Autorizzato-L.E. 1119/1960-NullaOstaSoprintendenza), TAV. 6 (Stato di Rettifica), TAV. 7 (Tavola Comparativa), TAV. 8 (Calcolo Superfici e Volumi), TAV. B (documentazione fotografica), TAV. B.BIS (integrazione documentazione fotografica);

2) rif. proprietà F. 19, Mappale 149 sub 5 e sub 1-bene comune non censibile, dal geom. Targa Federico nella TAV. UNICA e Documentazione fotografica;
3) rif. proprietà F. 19, Mappale 149 sub 4: vedi TAV 6 (Stato di Rettifica);

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnica e del parere favorevole all'adozione della presente rettifica pervenuti da parte del Responsabile del Procedimento, arch. Rizzieri Roberto, nominato con Decreto Dirigenziale n. 169 del 28/12/2023;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la Legge 28/02/1985, n. 47;

VISTO il D.P.R. 06/06/2001, n. 380: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;

2. di rettificare ed integrare il Condono Edilizio, ex Legge 47/1985 (cd. 1° Condono Edilizio), presentato in data 28/03/1986, rif. prot. 7703 del 02/05/1986, UT_1986/2182, rilasciato il 13/03/2015 con il n. 28, relativo al fabbricato sito a Rovigo, in Corso del Popolo, n. 239, censito al Catasto Terreni, Sez A, F. 19, mapp. 149, P.R.G.: Zona Centro Storico capoluogo (attuale), zona di P.R.G. all'epoca della domanda: Zona Centro Antico, come rappresentato:
1) rif. proprietà F. 19, Mapp. 149 sub 15 - 16 - 17 graffato al Mapp. 937 sub 7 e Mapp. 149 sub 1-bene comune non censibile, dal geom. Bergo Andrea nelle tavole: TAV. 1 (Titoli edilizi autorizzati), TAV. 2 (Documentazione Catastale), TAV. 3 (Planimetria Generale), TAV. 4 (Stato Autorizzato-L.E. 1119/1960), TAV. 5 (Stato Autorizzato-L.E. 1119/1960-NullaOstaSoprintendenza), TAV. 6 (Stato di Rettifica), TAV. 7 (Tavola Comparativa), TAV. 8 (Calcolo Superfici e Volumi), TAV. B (documentazione fotografica), TAV. B.BIS (integrazione documentazione fotografica);
2) rif. proprietà F. 19, Mappale 149 sub 5 e sub 1-bene comune non censibile, dal geom. Targa Federico nella TAV. UNICA e Documentazione fotografica;
3) rif. proprietà F. 19, Mappale 149 sub 4: vedi TAV 6 (Stato di Rettifica);

3. di dare atto che l'imposta di bollo sul presente provvedimento è assolta con la marca N. Id. 01201984653880 del 30/11/2023;

4. di disporre la trasmissione del presente provvedimento - a mezzo pec dei tecnici delegati (giusta procura in atti) - alle proprietà indicate nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento;

5. di disporre, altresì, che il presente provvedimento sia allegato alla Concessione Edilizia a Sanatoria ex legge 47/1985 (cd. 1° Condono Edilizio) n. 28 del 13/03/2015, presentata in data 28/03/1986, rif. prot. 7703 del 02/05/1986, UT_1986/2182, a costituirne parte integrante e sostanziale;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per l'Amministrazione;

7. di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 (sessanta) o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla ricezione;

8. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente - Sezione provvedimenti - Provvedimenti dei dirigenti”;

9. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo on line del Comune avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale